

## NICOLÒ DEI TEDESCHI AL CONCILIO DI BASILEA

1. Sono note le posizioni conciliatoriste che Nicolò dei Tedeschi enunciò —tra il 1436 e il 1439— al Concilio di Basilea in rappresentanza di Alfonso V d'Aragona<sup>1</sup>, e note anche quelle —alquanto diverse— espresse nel 1433 nella qualità di inviato di papa Eugenio IV<sup>2</sup>. Non è da escludere che le vicende stesse del Concilio e il modo in cui il Pontefice aveva ritenuto di doverle affrontare, potessero indurre il Panormitanus a mutare opinione o a sviluppare alcuni aspetti delle questioni insorte, ma è certo che quanto giunge a sostenere dopo il 1437, nel breve e raro trattato *Super concilio Basiliensis*<sup>3</sup> — che la dottrina canonistica ha stranamente trascurato pur costituendo l'opera fondamentale sul Concilio e che rappresenta in via definitiva le sue posizioni— è ben diverso da ciò che aveva sostenuto nella *quaestio prima, Episcopus et quidam*<sup>4</sup>. Il trattato *Super concilio Basiliensis*, che in alcune edizioni appare addirittura strappato<sup>5</sup> ad opera della censura —tale la differenza con le conclusioni espresse nella *quaestio prima*— altro non è che la dichiarazione di Francoforte agli elettori, pronunziata dal Tedeschi nel giugno 1442<sup>6</sup>.

1 Cf. Ch. Lefèbvre, 'Panormitain', in *Dict. dr. can.*, t. VI, Paris, 1957, 1195-1215.

2 Cf. L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. I, *Storia dei Papi nel periodo del Rinascimento fino all'elezione di Pio II (Martino V, Eugenio IV, Niccolò V, Callisto III)*, nuova versione italiana di Mons. Prof. A. Mercati, Roma, 1931, pp. 290-362.

3 Cf. *Nobilissimus ac prestantissimus tractatus domini Nicolai de Tudesco abbatis Panormitanus super Concilio Basiliensis editus et de eius potestate ac papae in quo amplissime conciliorum materia pertractatur qui nunc in lucem prodijt*, s. l., s. d., fols. 2r ab-14r ab; incipit: «*Quoniam veritas*».

4 Cf. Abbatis Panormitani, *Questiones et disputationes*, apud Bernardinum et Ambrosium fratres de Revellis, Papiae, 1511, fols. 2r a-7v b; ID., *Consilia iurisque responsa ac Quaestiones*, apud Bernardinum Maiorinum Parmensem, Venetiis, 1569, fols. 195r a-202v b; ID., *Consilia et quaestiones qua fieri potuit diligentia ab erroribus vindicata*, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, Augustae Taurinorum, 1577, fols. 125r a-132r a; ID., *Consilia iurisque responsa ac quaestiones*, Venetiis, 1591, fols. 139r a-146r b.

5 Cf. *Consilia, quaestiones et tractatus Panormitani. In hoc volumine continentur Consiliorum Libri duo. (Tractatus de consilio Basiliensis), et Questiones clarissimi Decretorum Doctoris Nicolai de Tudeschis, Siculi, Abbatis Monacensis, Archiepiscopi Panormitani, et ecclesiae Romanae Cardinalis reverendissimi: cum Summariis ac Indice: ea fide atque vigilantia excusa, ut nihil bactus evulgatorum desideretur*, 1537; mancano i fols. 126r ab-137v ab; frontespizio e indice abrasi con riferimento all'intestazione *Tractatus de consilio Basiliensis* e alla voce *Concilium*; il testo prosegue con la *quaestio prima, Episcopus et quidam*, fols. 138r ab-143r a.

6 E' il testo della dichiarazione agli elettori di Francoforte, per la quale cf. 'Aufzeichnungen seiner im Juni 1442 in Frankfurt gehaltenen Rede «Quoniam veritas verborum»', in *Deutsche Reichstag-*

Un breve esame dei due testi evidenzierà meglio quanto si è qui anticipato, contribuendo a quella polemica tra primato e collegialità che ha caratterizzato a lungo la storia della Chiesa<sup>7</sup> e rispetto alla quale il Concilio di Basilea costituisce un momento molto importante<sup>8</sup> e il Tedeschi uno degli esponenti più rilevanti<sup>9</sup>.

2. Nella *quaestio prima, Episcopus et quidam*, il Panormitanus sostiene con molta chiarezza che il Papa non ha superiori; che è arbitro della Chiesa e che a lui sono stati concessi i diritti dell'impero celeste e terrestre; che solo il Papa, in quanto capo, può esercitare tutta la giurisdizione per cause ragionevoli; che non può essere giudicato da tutto il clero, il popolo e l'imperatore; che il Papa è il vicario di Dio in terra e che solo lui può errare ed essere eretico<sup>10</sup>. Se quest'ultima notazione la ritroveremo anche nel breve trattato *Quoniam veritas*, tutte le altre sono ben diverse da quanto affermerà in prosieguo. Nella *quaestio* si affrontano anche i rapporti del Papa con l'episcopato e il Concilio. Da un lato il Panormitanus afferma che il Papa può nominare in un vescovado due vescovi o concedere talora due vescovadi ad un solo vescovo, riaffermando la potestà pontificia, dal momento che la Chiesa è una ed uno il vescovo dei vescovi<sup>11</sup>, dall'altro si sostengono opinioni che ritroveremo maggiormente sviluppate nel trattato *Quoniam veritas*, e cioè che il Concilio deve essere convocato in presenza di tutta la Chiesa universale; che il Concilio generale è chiamato sinodo dei vescovi; che l'imperatore e i laici possono in alcuni casi avere interesse agli

*sakten (altere Reihe) hrsg. durch die hist. Kommission bei der Bayer. Akademie der Wiss.*, 16, Göttingen, 1956.

7 Cf. per l'epoca attuale, il vol. *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa. Dalla prima alla seconda assemblea del Sinodo dei vescovi*, opera collettiva a cura di V. Fagiolo e G. Concetti, Firenze, 1969, con particolare riferimento ai contributi di V. Fagiolo, *Il Synodus episcoporum: origine, natura, struttura, compiti* (pp. 3 ss.); Y. M.-J. Congar, *Sinodo, primato e collegialità episcopale* (pp. 44 ss.); A. Antón, *Sinodo e collegialità extraconciliare dei vescovi* (pp. 62 ss.); e il vol. *La Costituzione gerarchica della Chiesa. Studi e commenti intorno al terzo capitolo della Costituzione dogmatica «Lumen gentium»*, Firenze, 1968, ed ivi G. Dejaifve, *La collegialità episcopale nella tradizione latina* (pp. 138 ss.); G. P. Milano, *Il sinodo dei vescovi*, Milano, 1984.

8 Cf. F. Delaruelle, P. Ourliac, E. R. Labande, 'La Chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare (1378-1449)', in *Storia della Chiesa*, XIV/1, diretta da A. Fliche e V. Martin, Torino, 1967, pp. 309 ss.; J. D. Mansi, *Conciliorum nova et amplissima collectio*, vols. 29, 30, 31, Graz, 1961, in part. vol. 31, col. 1-244, e la bolla di Felice V antipapa (cols. 245-272).

9 Cf. J. Schweizer, *Nikolaus de' Tudeschi. Seine Tätigkeit am Basler Konzil*, Strasbourg, 1924; K. W. Nörr, *Kirche und Konzil bei Nikolaus de Tudeschis (Panormitanus)*, Köln-Graz, 1964; ID., 'Tudeschis, Nikolaus de', in *New Catholic Encyclopedia*, vol. XIV, *Tha to Zwi*, San Francisco, Toronto, London, Sydney, 1967, pp. 340-341; A. Vagedes, *Das Konzil über dem Papst? Die Stellungnahme des Nikolaus von Kues und des Panormitanus zum Streit zwischen dem Konzil von Basel und Eugen IV*, Teil 1-2, Paderborn-München-Wien-Zürich, F. Schönningh, 1981 (tesi di dottorato, il secondo volume di testi).

10 Cf. Abbatis Panormitani, *Consilia turisque responsa ac Quaestiones*, Venetiis, 1569, cit., fols. 195v ab, 197v ab, 198v b, 199r ab.

11 *Ivi*, fols. 195v b-196v ab.

atti sinodali e ai Concili ecclesiastici o, come per principi secolari, ad essere invitati al Concilio; che una volta il Concilio eleggeva il Papa e che la Chiesa militante è derivata dalla Chiesa celeste; che Cristo ha considerato eguali gli apostoli rispetto alla consacrazione e all'ordine ma non — a differenza di quanto dirà in seguito — alla giurisdizione<sup>12</sup>. Del tutto differenti anche le conclusioni, poichè il Panormitanus sostiene un assunto molto importante e grave alla luce di quanto avverrà in prosieguo — la deposizione di Eugenio IV e la nomina di Felice V — e cioè che i cardinali, morto il Papa, con tutto il clero scomunicano l'intruso nel papato e che non ha valore un'elezione fatta dal Concilio con i cardinali riluttanti<sup>13</sup>.

3. Nel trattato *Super concilio Basilensis*, in maniera ripetitiva e spesso ridondante, il Panormitanus approfondisce quanto sostenuto nella *quaestio*, giungendo a conclusioni diverse che solo la sua particolare posizione politica di rappresentante del re d'Aragona può giustificare alla luce delle opinioni precedentemente espresse, dando di lui un'immagine non del tutto coerente e libera. Aveva presieduto fra l'altro la seduta del 24 gennaio 1438 nella quale Eugenio IV era stato dichiarato sospeso<sup>14</sup>. Nel trattato si ripercorrono le vicende del Concilio di Basilea e si dà fondamento giuridico alle posizioni conciliari, affrontando questioni di grande rilevanza. Il contributo del Panormitanus alle teorie conciliatoriste si accompagna a quello di altri rappresentanti al Concilio, da Nicolò Cusano all'Aleman, ed è di supporto, in particolar modo, alle posizioni francesi e tedesche<sup>15</sup>, ma rispetto a queste si avvale di una più profonda dottrina giuridica, di continui riferimenti ai testi classici, sia normativi che dottrinali, di una conoscenza del diritto canonico che pochi in quegli anni potevano vantare, a conferma della grandezza argomentativa e logica del canonista siciliano. Per altro è singolare l'edizione stessa del breve trattato *Super concilio Basilensis*, che noi esaminiamo, la sua non riproposizione in altre opere del Panormitanus, il fatto stesso che non vi fosse apposto né il luogo o l'editore, né l'anno di edizione e che quindi non se ne possano trarre lumi per comprendere la circolazione e la diffusione, pur restando, in ogni modo, opera rara e singolare.

Nicolò dei Tedeschi interviene dopo la decisione di Eugenio IV di spostare il Concilio a Ferrara, ove si sarebbero potuti ascoltare meglio i greci ortodossi provenienti da Costantinopoli, e dopo la deposizione del Pontefice da parte del Concilio. E' quindi sulla possibilità di escutere i greci a Basi-

12 *Ivi*, fols. 200r b, 200v a, 202r ab.

13 *Ivi*, fol. 201v b.

14 Cf. CH. Lefèbvre, *op. cit.*, 1199.

15 Cf. F. Delaruelle, P. Ourliac, E. R. Labande, *op. cit.*, pp. 323 ss., anche per ampi riferimenti bibliografici.

lea che inizia la trattazione. Nota il Panormitanus che al Concilio spettava l'onere di cercare l'adesione dei greci e che questi non si erano in effetti presentati al Concilio per giustificare i loro errori, in modo da poterli ricondurre a un' unica fede. Per sopportare le spese sarebbero occorse indulgenze e imposizioni di decime, stabilite dallo stesso Concilio, che Eugenio IV non volle concedere con una bolla ma che si era impegnato a riconoscere. Era questo, sulla possibilità di imporre indulgenze in via autonoma, uno dei punti di attrito nei rapporti tra Pontefice e Concilio. Non a caso i cardinali presenti a Basilea si opposero, anche se con scarso successo, perché un sussidio ai greci fu pure attribuito senza con ciò ledere la dignità del Pontefice. I padri conciliari erano pronti ad ascoltare i greci, si era emanata una bolla stabilendo i legati —in rappresentanza di quattro nazioni— e i punti da discutere, e si erano inviate missive in forma di bolle all'imperatore greco e al patriarca di Costantinopoli, e decreti alla città di Avignone. Sennonché la bolla fu dichiarata falsa, si stabilì una commissione di dodici padri, in modo da punire chi aveva commesso il falso e turbato il Concilio, e si procedette ad arresti. Era chiaramente un attacco al Concilio di Basilea che si voleva chiudere.

Eugenio IV, nel concistoro tenuto a Bologna, decise così l'esclusione dei legati pontifici, stabilendo che lì dovessero essere sentiti i greci, che il Concilio non potesse decidere alcuna spesa, ed ivi li fece venire. Ciò costituiva una frattura nella Chiesa che provocò una reazione del Concilio nei confronti dell'incorreggibile Eugenio, che avrebbe dovuto invece prestare obbedienza al sacro Concilio. Il Papa però negava la supremazia del Concilio generale sul sommo Pontefice, sosteneva di avere la pienezza dei poteri e l'autorità per trasferire il Concilio a Ferrara, dichiarava legittimo il trasferimento e diceva che ciò faceva venir meno la sua contumacia, nonostante il fatto che i rappresentanti dell'imperatore e dei re vi fossero rimasti impendendo il trasferimento. A Ferrara Eugenio IV doveva tenere personalmente la seconda sessione del Concilio e inferire gravi pene al Concilio di Basilea che, nonostante ciò, continuava le proprie sessioni<sup>16</sup>.

4. Per il Panormitanus tre sono le questioni da evidenziare e i dubbi da risolvere: 1) se il Concilio generale riunito a Basilea rappresenti la Chiesa universale; 2) se allo stesso Concilio possa riconoscersi la facoltà e potestà legittima di deporre e sospendere Eugenio IV; 3) presupposto che l'abbia, se possa surrogare un altro nella sede apostolica<sup>17</sup>.

Quanto al primo punto, nessuno può negare —dice il Panormitanus— che il Concilio sia stato convocato legittimamente e legittimamente istituito

16 Cf. *Quoniam veritas*, fols. 2r ab-3v b.

17 *Ivi*, fol. 3v b.

da due Pontefici, Martino V ed Eugenio IV, ai quali spettava un tale potere, come per il Concilio di Costanza, i cui decreti bisognava difendere. Il Concilio di Basilea, legittimamente convocato, non poteva pertanto essere disciolto dal Pontefice, né trasferito, in specie dopo il processo nei suoi confronti, come può trarsi dallo stesso decreto che lo istituiva e dalla dottrina. Bartolo, ad esempio, riteneva che lo statuto approvato dalla maggioranza dovesse prevalere anche sulla consuetudine e che questa dovesse mutare nell'interesse della Chiesa. Qui il Tedeschi si addentra nei singolari rapporti tra *maior pars* e *sanior pars*<sup>18</sup>, sostenendo che spesso, per perseguire l'utilità della Chiesa, non vale né la decisione della maggior parte né la consuetudine ma queste debbono concordare anche se in ogni modo dovrebbe prevalere quella della maggior parte. E ciò sia per i Concili che per i collegi politici, per il regime delle città e per l'applicazione delle pene nelle congregazioni, ogni qual volta concorrono due volontà. Il Panormitanus sa bene che gli avversari di tale concezione, volendo mitigare l'iniquità del decreto, valorizzano le decisioni della minoranza, per cui la minor parte può impedire le disposizioni della maggior parte quando è supportata dalla comune opinione della dottrina, e ricorda l'Hostiensis e Antonio da Butrio, ma dallo stesso Hostiensis trae il principio che: «*non sufficit ergo sanior pars nisi etiam sit maior*»<sup>19</sup>, pervenendo ad una conclusione ambigua e cioè che nello stesso scrutinio possano esservi due elezioni, una della maggior parte, in rispetto del numero, ed una della parte più sana, secondo natura, che si possono integrare. Ora, i legati del Papa, come i presidenti, non rappresentano la maggior parte del Concilio e questo non consiste né nel Papa né nei suoi presidenti ma rappresenta tutta la congregazione universale della Chiesa o la maggior parte di essa. Non è sufficiente —qui l'ambiguità— che il Papa abbia con sé la maggior parte. Occorre —dice solo in tale circostanza— la totalità del sinodo o che la maggior parte —non più la minore— concorra con la comune opinione della dottrina.

Altra ipotesi è quella per la quale la parte minore è preferita alla maggiore quando è pervasa da una più vera ragione<sup>20</sup>. Al riguardo il Panormitanus porta molteplici esempi tratti dalle scritture, dagli atti dei Pontefici e dai Concili, arrivando a dire che, nonostante fosse stato deciso dalla maggioranza, se i greci non avessero potuto raggiungere Basilea o Avignone, sarebbe stato giusto prevalessse il parere della minoranza che, *intuitu rationis*, appare la più sana. E' la ragione, infatti, che bisogna opporre al giudizio della maggior parte, anche se —nel caso in cui non è presente la mag-

18 *Ivi*, fols. 3v b-9r b.

19 *Ivi*, fol. 4r b.

20 *Ivi*, fol. 4r b.

gior parte di tutto il collegio— nessuna decisione collegiale è valida. Una sola persona non può decidere per tutti, e i Pontefici non possono andare contro l'autorità del vecchio come del nuovo testamento. Nel caso in specie, con i greci bisognava decidesse il Concilio di Basilea, occorrendo il giudizio della maggior parte sul luogo in cui dovevano essere sentiti, per cui la parte minore non avrebbe avuto l'autorità di eseguire un ordine superiore senza specifico mandato della maggiore, poiché non rappresentava tutto il Concilio.

La posizione del Panormitanus al riguardo appare poco convincente. Non potendo sovvertire la tradizione canonistica che consente alla *sanior pars* di prevalere sulla *maior*, purchè *intuitu rationis*, e avendo il Papa nel caso in specie assunto le parti della minoranza, fatto questo che poteva inficiare qualsiasi decisione del Concilio, avrebbe fatto meglio a incentrare l'analisi sui poteri che quest'ultimo poteva esercitare indipendentemente dal Pontefice, non sulla validità delle deliberazioni collegiali. Cade pertanto in un'altra questione assolutamente inopportuna e poco conducente rispetto alle sue posizioni, poiché ricorda che in caso di discordia in Concilio si deve ricorrere al Papa e sottostare al suo giudizio supremo e ultimo anche se favorevole alla parte minore<sup>21</sup>. Ma ciò non varrebbe per i Concili generali, universali, che rappresentano tutta la Chiesa, per i quali non occorre ricondursi al supremo e ultimo giudizio, poiché lo stesso Papa è sottoposto alla Chiesa. Soluzione abbastanza semplicistica questa perché se il Papa è sottoposto alla Chiesa lo è sempre e non solo nei confronti dei Concili generali. Quello che ne consegue è sicuramente meno scontato poiché Nicolò dei Tedeschi aggiunge che la Chiesa non deve in ogni modo ricorrere al giudizio del Papa, perché essa agisce per suo tramite. Se il Papa può approvare le opinioni della parte minore, queste concorrono con quelle della maggiore, poiché diversamente tutta la Chiesa potrebbe protestare. Una cosa è l'autorità del Papa, altra quella del Concilio. Il Panormitanus non disconosce la prima e ricorda che la dottrina sostiene che la voce del Papa, per la sua autorità e dignità, ha maggior forza di qualsiasi altra, ma pone un problema: se la sentenza del Papa si differenzia da quella di tutto il Concilio, quale prevale? La risposta è per lui del tutto evidente: l'autorità di tutta la Chiesa prevale su quella della Chiesa romana poiché, come dice Gregorio IX, la Chiesa romana non è universale e questa non sopporta divisioni. Pertanto il Concilio è superiore al Papa per quanto riguarda questioni di fede, l'estirpazione dello scisma e le riforme della Chiesa, sia al vertice che nei suoi membri, e il Papa non può legittimare il giudizio della parte minore,

21 *Ivi*, fol. 4v b.

facendo sì che prevalga sulla maggiore, poiché questa rappresenta la Chiesa universale. Il Panormitanus limita così il principio della *sanior pars* ai collegi minori e dice che ciò che vale per questi non può valere per il Concilio, a meno che non siano gli stessi padri conciliari a voler ricorrere al Papa. Al Concilio di Basilea si voleva eleggere un luogo grato ai greci, non v'era una parte minore che dovesse supplire le negligenze della maggiore, e non v'era stato di necessità. Quando questo cessa occorre sempre la maggioranza. La scelta primigenia di Avignone è stata impedita dal card. Giuliano, di S. Sabina, dimenticando che si era di fronte a un caso speciale che richiedeva il consenso di tutti, sia se si decidesse positivamente o meno, e che queste decisioni debbono essere prese ad unanimità, perché si agisce nell'interesse della Chiesa universale. La parte minore del Concilio pertanto non ha la potestà di eleggere per lo stesso Concilio un altro luogo quando la maggior parte ha deciso diversamente con il consenso dei greci. Se per necessità il Concilio si deve tenere in altro luogo, non si può perseverare nella precedente indicazione, né lo può stabilire la parte minore, né il fatto dei singoli può essere attribuito *all'universitas* se non si è deciso collegialmente. Il Concilio rappresenta la Chiesa universale e quindi non può essere costretto a fare qualcosa di diverso da ciò che aveva stabilito, né soggiacere ad alcuna legge umana, in specie se eroga una pena.

Il Panormitanus ribadisce pertanto che per le questioni che concernono la fede e la riforma della Chiesa, il Concilio è superiore allo stesso Papa. Fra l'altro Eugenio IV aveva sciolto il Concilio di Basilea e deciso il trasferimento a Ferrara non per decreto ma autoritariamente perché il Concilio non aveva desistito dal processo contro di lui. Per potere eleggere un altro Concilio sarebbe stato necessario, infatti, sciogliere quello di Basilea; diversamente si sarebbe incorso nella pena dello scisma perché, per l'unicità della Chiesa universale, non vi possono essere più Concili generali. Il Concilio di Basilea era stato legittimamente convocato e proseguito dallo stesso Eugenio IV, per cui, violando tali decreti, ha confuso sé stesso con scismatici e scomunicati sottoposti a pene canoniche. Il decreto della minoranza deve pertanto considerarsi falso, trattandosi di un santo Concilio, e nullo, perché ottenuto dolosamente. Il Papa non può quindi a suo piacimento trasferire il Concilio mentre questo può introdurre un processo contro di lui se i crimini confutati lo richiedono. Ora il mandato pontificio conteneva eresie e perturbava la condizione della Chiesa universale. Se il delitto del Papa fosse rimasto impunito avrebbe costituito per il futuro un precedente scandaloso. Il Concilio doveva pertanto proseguire perché il comportamento era eretico in quanto negava l'autorità universale della Chiesa. Senza l'espresso consenso del Concilio, infatti, il Papa non avrebbe potuto procedere al suo scioglimento. La potestà nella Chiesa è unica, non plurima, e la pienezza dei pote-

ri risiede nel Concilio, rimanendo il Papa solo il principale ministro. Accuse queste molto pesanti della cui gravità si avvede lo stesso Panormitanus, il quale nota che si sarebbe potuto dire che il Concilio non aveva autorità sul Pontefice ma ciò avrebbe significato negare l'autorità della Chiesa. Porta pertanto il discorso su un aspetto procedurale e cioè che il Papa accusato —non condannato— di eresia non poteva emanare statuti, né accusare, né punire e, se citato dal Concilio, non poteva sottrarsi sciogliendolo e trasferendolo in altro luogo, né si poteva impedire la riforma della Chiesa con lo scioglimento, perché ciò avrebbe violato interessi generali. Dal momento che il Concilio aveva stabilito di ascoltare i greci, non v'era alcun motivo per cui Eugenio IV dovesse trasferire il Concilio —cosa che non avrebbe potuto fare per altro senza il consenso dei padri conciliari— perché ciò significava usurparne la volontà e violare molti decreti della Chiesa latina. Eugenio IV era sospettato di eresia, per cui lo scioglimento del Concilio serviva solo a sfuggire al giudizio e ad evitare la condanna, non certo ai greci. Infine, essendo stato sospeso, il Papa non poteva convocare alcun Concilio, né eludere la riforma della Chiesa, né unirsi con quelli che considerava scismatici, infidi e nemici. Il Panormitanus si lascia sfuggire che, venendo meno il Papa, i suoi poteri si trasferivano al Concilio, che i padri conciliari avevano il sostegno dei principi tedeschi, e che il Concilio non poteva acconsentire che Eugenio IV facesse il pastore con i greci, con grave scandalo, evitando il processo e la riforma generale della Chiesa e della curia romana; sottolineava così gli aspetti politici della controversia <sup>22</sup>.

5. Il secondo dubbio avanzato dal Panormitanus è questo: ha il Concilio la potestà di citare Eugenio IV e di intentargli un processo? Egli parte dal presupposto che ciò che fa il Concilio è come fatto dalla Chiesa universale; che nella Chiesa è incentrata la potestà di giurisdizione, che si esercita anche quando muore il Papa —quando fugge è come se fosse morto—; e che quindi il Concilio può giudicare il Papa per eresia in nome della Chiesa, avendo ricevuto tale potestà dagli apostoli. A Pietro, primo degli apostoli, furono date le chiavi del regno dei cieli per tenere la Chiesa unita: *«pasce ovas meas»*. Di ciò sono garanti tutti i vescovi, ma il fondamento della giurisdizione è in tutta la Chiesa. Gli apostoli, i vescovi e i loro successori hanno giurisdizione insieme al Papa. Pietro raffigura sì tutta la Chiesa e le chiavi furono date solo a lui ma l'esercizio delle chiavi spetta alla Chiesa tutta. Il Panormitanus ricorda, a

<sup>22</sup> La trattazione sul primo dubbio si conclude al fol. 9r b; sul principio maggioritario nel diritto canonico sono noti gli studi di E. Ruffini, 'Il principio maggioritario, Profilo storico', Milano, 1976 (ristampa), in part. pp. 73-76; ID., 'Il principio maggioritario nella storia del Diritto Canonico', in *Arch. giur.*, 1925, XCIII, fasc. 1, pp. 15-67, in part. pp. 45 ss., ove cita Abbatis Panormitani, *Commentaria* (c. 1 X, 3.11, nn. 3, 11; c. 21 X, 1.29, n. 10; c. 30 X, 1.6, nn. 3, 8, 16; c. 57 X, 1.6, nn. 7, 11, 12, 13).



tal proposito, l'opinione del suo maestro, il card. Zabarella, secondo il quale Pietro era il principe degli apostoli ma la pienezza delle potestà non risiedeva in lui solo, per cui conclude che la Chiesa madre, domina, regina e sposa di Cristo, può esercitare sul Papa tutta la giurisdizione e che solo il Concilio può provvedere all'episcopato vacante.

Nicolò dei Tedeschi ricorda ancora l'assunto principale, che il Concilio è superiore al Papa per quel che concerne questioni di eresie, di scismi e la riforma della Chiesa. I canoni emanati dai Concili in tale materia debbono essere custoditi ed osservati dal Papa. Né questi può, in ragione del primato e della dignità della sede apostolica, escludere la giurisdizione di altri. La giurisdizione spetta al Papa ma anche ai suoi ministri. In caso di eresia però la giurisdizione del Papa deve restringersi e limitarsi perché essa spetta al Concilio. Solo se il crimine del Papa non è noto egli può non essere condotto in giudizio innanzi al Concilio, perché ciò provocherebbe scandalo in tutta la Chiesa e comunque può essere accusato anche in contumacia. Ancora una volta il Panormitanus ricorda che per Zabarella il Concilio può giudicare se il Papa amministri bene o male ma —sia per diritto divino che per insegnamento degli apostoli— non può trasferire al Papa la potestà per quanto riguarda le pene. Ciò che vale per Dio non vale per il Papa. La sentenza del Concilio non è umana ma piuttosto divina, perché Dio, ispirando il cuore dei padri, giudica per mezzo del Concilio. Il Papa non può essere accusato e giudicato che dal Concilio, in specie se sospettato di eresia, crimine per il quale può essere deposto. Contro il Papa eretico o sospetto di eresia, che vive nel delitto e dà scandalo, il Concilio non impone la legge della Chiesa romana ma applica il diritto divino. Infatti, se il Concilio traesse la potestà dal Papa, non potrebbe giudicare il Papa eretico, a conferma che non da lui ma da Dio deriva la potestà. Anche il Papa la riceve da Dio ma tutto il potere è nel corpo della Chiesa, restando Pietro solo il principale ministro. Se il Papa devia dalla verità e dà scandalo, allora la Chiesa deve soccorrere la salute di tutto il corpo. Il Papa non è il vero capo della Chiesa ma suo amministratore e insieme vescovo e apostolo. E' vero che non ha superiori ma con il suo operato potrebbe condurre la Chiesa alla perdizione, per cui è lecito espellere il Pontefice che abusa del pontificato in tale modo<sup>23</sup>.

23 *Ivi*, fols. 9r b-11r a; sulle teorie conciliari e l'infalibilità pontificia importanti gli studi, ma per il periodo precedente, di B. Tierney, *Foundations of the Conciliar Theory, The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge, 1955, pp. 47 ss. e 250 ss.; ID., 'Pope and Council: Some New Decretist Texts', in *Mediaeval Studies*, XIX, 1957, pp. 197-218; ID., *Origins of Papal Infallibility 1150-1350, A study on the concepts of infallibility, sovereignty and tradition in the middle ages*, 2.<sup>a</sup> ed. (1.<sup>o</sup>, 1972), Leiden, New York, København, Köln, 1988.

6. Si giunge così al terzo dubbio, se il Concilio possa surrogare altri nella sede apostolica. Avendo sospeso il Concilio di Basilea, Eugenio IV è stato giustamente depresso dal papato. Il Concilio per altro esiste per estirpare le eresie, per procurare la pace al popolo cristiano e per procedere alla riforma della Chiesa, sia al vertice che nei suoi membri. Nei confronti dei greci non è stato possibile estirpare abusi e simonie e ricondurli alla Chiesa, per l'intervento della curia romana e del Papa. E pertanto il Concilio ha legittimamente incolpato il Papa perché ha trasgredito i suoi decreti, anche per quel che concerne la riforma della Chiesa, e per blasfemia. Il Papa doveva considerarsi eretico perché esprimeva opinioni diverse da quelle della Chiesa. Eretico, infatti, è chi fa sorgere e persegue false opinioni per comodità di vescovo o vanagloria. Eugenio IV era stato convocato al Concilio per simonia, per dilapidazione dei beni della Chiesa e per trasgressione degli statuti dello stesso Concilio, ma ha negato la sua autorità. Sarebbe dovuto venire a scusarsi e difendersi per non arrecare scandalo a tutta la Chiesa. Altri Pontefici avevano purgato le loro colpe nei Concili spontaneamente. Se era sicuro della propria innocenza avrebbe dovuto fare così, non negare l'autorità della Chiesa su di lui, sciogliere il Concilio, spostarlo in altri luoghi. Chi aveva emanato la citazione ne aveva il diritto e la giurisdizione, mentre Eugenio IV pretendeva fosse falsa o avanzava scuse per non comparire. La contumacia nelle cause di eresia faceva sorgere per altro alcune presunzioni, si cadeva in altri gravi delitti a fronte di una citazione fatta legittimamente. La protesta la può avanzare, infatti, chi è presente e, in ogni modo, bisogna stare al giudizio. Nella deposizione dei papi non occorre —sostiene il Panormitanus in questa circostanza— l'unanimità, è sufficiente la maggioranza. Arriva a dire che i principi e gli imperatori hanno voce in capitolo pur trattandosi di questioni di fede, ma che in tale materia i laici non sono decisivi perché agiscono attraverso il Concilio. Auspica comunque che la verità prevalga e che il presente dissidio possa essere superato, senza accennare alla nomina di un altro Papa, non sciogliendo quindi definitivamente il terzo dubbio<sup>24</sup>.

7. Sono accuse gravi, argomentate su alcune discutibili petizioni di principio, sicuramente motivate da ragioni politiche, ma logiche, ben strutturate giuridicamente. Ampi i riferimenti dottrinali, i rinvii storici, le citazioni scritturali, a dimostrazione —oltre di una stringente capacità argomentativa— di una sicura dottrina. Accanto alle tradizionali posizioni conciliatoriste, che vengono qui riprese, ve ne sono altre che sono il frutto degli avvenimenti più recenti.

24 *Ivi*, fols. 11r a-14r b.

Non è questa la sede per giudicare il fondamento di tali tesi<sup>25</sup>. Certo non si può non notare l'abissale distanza da quelle espresse nella *quaestio*, né dimenticare che Nicolò dei Tedeschi, rappresentante prima di Eugenio IV —a questo periodo, senza alcun dubbio, deve riferirsi la *quaestio*— e poi di Alfonso V d'Aragona, una volta nominato cardinale da Felice V —nomina che non sarà in seguito confermata anche se rimarrà fino alla morte arcivescovo di Palermo— tornerà a sostenere la superiorità del Pontefice sul Concilio<sup>26</sup>.

La vittoria di Eugenio IV e l'accordo con Alfonso V, sancito nel trattato di Terracina del 14 giugno 1443, costituisce certamente per il Panormitanus una sconfitta. Poco prima di morire, Eugenio IV dovrà promettere di «convocare il Concilio Ecumenico», concederà alla «nazione germanica gli usi dei decreti del Concilio di Basilea accettati da Alberto II d'Austria», restituirà «alle loro chiese e nel pristino stato gli Arcivescovi di Treviri e di Colonia» (5 febbraio 1447), sia pure avanzando una vibrata protesta (5 febbraio 1447). Sono questi i famosi concordati dei principi che saranno confermati il 28 marzo 1447 dal successore, Nicolò V<sup>27</sup>, e che chiuderanno definitivamente il dissidio. Gli avvenimenti politici e il clima del Concilio di Basilea dovette influenziare molto le opinioni del Panormitanus che, nonostante i continui mutamenti, si sostanziano in quelle conciliatoriste, anche se da un canonista del suo valore e della sua importanza, sarebbe stato lecito attendersi, nelle opere più che nella vita, una maggiore intrinseca coerenza.

Mario Tedeschi,

Università di Napoli

25 Cf. inoltre sul Panormitanus: A. Mongitore, *Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus siculis qui tum vetere, tum recentiora secula illustrarunt*, vol. II, Panormi, 1714 (rist.an. Forni, Bologna, 1971), pp. 98-102; J. F. Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient*, vol. II, Stuttgart, 1877, pp. 312-313; N. Rodolico, 'Siciliani nello studio di Bologna nel Medioevo', in *Arch. stor. sic.*, 1895, XX, pp. 89-228; L. Genuardi, 'Canonisti siciliani del secolo xv', in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. I, Firenze, 1936, pp. 421-432; M. Tedeschi, 'Nicolò dei Tedeschi in Spagna', in *Rev. esp. der. can.*, 1995, pp. 499 ss.

26 Cf. Ch. Lefèbvre, *op. cit.*, 1199 ss.

27 Cf. *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili*, a cura di A. Mercati, vol. I: 1098-1914, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1954, pp. 168 ss.